

Oggetto: Negoziazione assistita – modelli di convenzione

Mittente: "Presidenza C.N.F." <presidenza@consigionazionaleforense.it>

Data: 24/02/2023, 17:16

A: coa <coa@consigionazionaleforense.it>

Ill.mi Signori

PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

OGGETTO: Negoziazione assistita – modelli di convenzione.

Ill.mi Signori Presidenti,

per incarico della Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Avv. Maria Masi, si trasmette la nota in oggetto, corredata dei relativi allegati.

Con i migliori saluti,

Oscar De Tommasi

27 FEB. 2023



Consiglio Nazionale Forense

Presidenza

tel. +39.06.977488

PERVENUTO IL

PROT. N. 932/2023



Le informazioni in questa e-mail sono confidenziali e riservate esclusivamente al destinatario. I destinatari non autorizzati sono tenuti alla riservatezza. Se ha ricevuto questa e-mail per errore ci informi immediatamente e distrugga le copie in suo possesso.

L'uso, la diffusione, spedizione, stampa o copia di questa e-mail sono proibite in conformità con gli artt. 15 Cost., 616 del codice penale e i dati sono trattati nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali dell'Unione Europea (2016/679).

— Allegati: —

Comunicazione a COA - Negoziazione assistita - modelli di convenzione (24-2-2023).pdf	221 kB
ALL. 1 - Modello convenzione negoziazione assistita standard.docx	26,7 kB
ALL. 1 - Modello convenzione negoziazione assistita standard.pdf	193 kB
ALL. 2 - Modello convenzione negoziazione assistita lavoro.docx	24,5 kB
ALL. 2 - Modello convenzione negoziazione assistita lavoro.pdf	237 kB

ALL. 3 - Modello convenzione negoziazione assistita famiglia.docx	31,8 kB
ALL. 3 - Modello convenzione negoziazione assistita famiglia.pdf	192 kB



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Presidente
Avv. Maria Masi

Roma, 24 febbraio 2023

Ill.mi Signori Avvocati

PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI

L O R O S E D I

via e-mail

OGGETTO: Negoziazione assistita – modelli di convenzione.

Cara Presidente, Caro Presidente,

nel corso della odierna seduta amministrativa, il Consiglio Nazionale Forense ha deliberato di approvare i modelli per la conclusione delle convenzioni di negoziazione assistita previsti dal comma 7-bis dell'art. 2 del d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014, che entrerà in vigore il prossimo 28 febbraio.

Ti trasmetto, pertanto i modelli elaborati dalla Commissione ADR del Consiglio, con cortese richiesta di darne ampia diffusione tra gli iscritti:

- modello di convenzione di negoziazione assistita "standard" (allegato n. 1);
- modello di convenzione di negoziazione assistita nelle controversie di lavoro (allegato n. 2);
- modello di convenzione di negoziazione assistita nelle controversie in materia di famiglia (allegato n. 3).

Con i saluti più cordiali

LA PRESIDENTE
Avv. Maria Masi

Allegati: n. 3 c.s.

Modello di convenzione di negoziazione assistita
(ai sensi dell'art. 2, comma 7-bis, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14)

A valere ad ogni effetto di legge,

tra

il/la Sig./Sig.ra _____, c.f. _____, nato/a a _____, il _____ residente in _____, Via/Piazza _____, n. _____, [qui comparente non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Sig./della Sig.ra/della Ditta _____, c.f./p.i. _____, nato/a a _____, il _____, residente/sedente in _____, Via/Piazza _____, n. _____], assistito/a dall'Avv. _____, c.f. _____, con studio in _____, Via _____, n. _____, p.e.c. _____

(da una parte)

e

il/la Sig./Sig.ra _____, c.f. _____, nato/a a _____, il _____ residente in _____, Via/Piazza _____, n. _____, [qui comparente non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Sig./della Sig.ra/della Ditta _____, c.f./p.i. _____, nato/a a _____, il _____, residente/sedente in _____, Via/Piazza _____, n. _____], assistito/a dall'Avv. _____, c.f. _____, con studio professionale in _____, Via _____, n. _____, p.e.c. _____

(dall'altra)

premesse

- che tra le parti, come sopra individuate, è insorta controversia avente ad oggetto _____;

che per il tramite dell'Avv. _____ del foro di _____, il/la Sig./Sig.ra/Ditta _____, ha invitato il/la Sig./Sig.ra/Ditta _____ a stipulare convenzione di negoziazione ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14;

- che, a mezzo dell'Avv. _____ del foro di _____, il/la Sig./Sig.ra/Ditta _____, ha comunicato di accettare la procedura di negoziazione assistita;

- che, onde dirimere la controversia, le parti si sono determinate a stipulare la presente convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14;

- che non è in corso alcun procedimento giurisdizionale avente ad oggetto la medesima controversia e che in merito le parti si impegnano a non intraprendere alcuna azione giudiziale sino al termine del procedimento di negoziazione qui regolato;

[- che il/la sig. sig.ra _____ ha presentato al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di competenza istanza anticipata di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex art. 11 quater del D.L. 132/2014;

- che con comunicazione del _____ il Consiglio dell'Ordine ha ammesso il/la sig. sig.ra al patrocinio in via anticipata e provvisoria.]

Tanto premesso,

le parti dichiarano di essere consapevoli:

- che la procedura di negoziazione assistita non può riguardare diritti indisponibili;
- che è fatto obbligo agli avvocati e alle parti di tenere riservate le proposte, le dichiarazioni e le informazioni ricevute nel corso del procedimento;
- che le proposte fatte, le dichiarazioni e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto;
- che i difensori delle parti e coloro i quali partecipano al procedimento non potranno essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite;
- che a tutti i partecipanti al procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili;
- che a far tempo dalla conclusione della presente convenzione i termini di decadenza e di prescrizione relativi ai diritti oggetto della procedura di negoziazione si intendono sospesi fino alla sua conclusione;
- che l'accordo eventualmente raggiunto all'esito del presente procedimento, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;
- che, ove con l'accordo eventualmente raggiunto le parti concludano uno dei contratti o compiano uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione del medesimo accordo le relative sottoscrizioni dovranno essere autenticate da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Tutto ciò premesso e dichiarato,

le parti

stipulano e convengono

quanto segue.

I. Oggetto della convenzione.

Le parti si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la controversia tra di esse insorta e di cui in premessa, nei modi previsti dagli articoli 2 e seguenti del d.l. n. 132/2014, convertito in l. n. 164/2014.

II. Durata della procedura di negoziazione

Le parti concordemente fissano al ____/____/____ il termine ultimo per l'espletamento della presente procedura. Nel rispetto dell'art. 2, comma 2, lett. a) del d.l. 132/2014 il termine non può essere inferiore ad un mese e superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo delle parti. Nei limiti di legge, le parti potranno disporre la conclusione anticipata della procedura in ogni momento in cui si palesi manifesta e condivisa l'impossibilità di raggiungere un accordo, ovvero questo sia raggiunto.

III. Fase negoziale.

Per favorire il raggiungimento di un'intesa le parti convengono di partecipare personalmente agli incontri di negoziazione. In caso di impedimento o per giustificati motivi, le parti possono farsi rappresentare da persone informate sui fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia.

[Clausole aggiuntive per l'eventuale attività di istruzione stragiudiziale (artt. 4-bis e 4-ter d.lgs. 132/2014)]

Le parti concordano:

- che si possa procedere all'acquisizione delle dichiarazioni di terzi – ad esclusione di coloro che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età e che si trovino nella condizione di cui all'art. 246 cpc - su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia in oggetto ai sensi dell'art. 4 bis del D.L. 132/2014. In tal caso ciascun avvocato può invitare il terzo presso il proprio studio o presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati, in presenza dell'avvocato che assiste l'altra parte, a rendere dichiarazioni su fatti specificatamente individuati e rilevanti in relazione all'oggetto della controversia, previamente capitolati.

L'informatore, previa identificazione, dovrà dichiarare se ha rapporti di parentela o di natura personale e professionale con l'altra parte o se ha un interesse nella causa e dovrà essere preliminarmente avvisato:

- a) della qualifica dei soggetti dinanzi ai quali renderà le dichiarazioni e dello scopo della loro acquisizione;**
- b) della facoltà di non rendere dichiarazioni;**
- c) della facoltà di astenersi ai sensi dell'articolo 249 del codice di procedura civile;**
- d) delle responsabilità penali conseguenti alle false dichiarazioni di cui all'art. 371 ter, commi 3 e 4, c.p.;**
- e) del dovere di mantenere riservate le domande che gli saranno rivolte e le risposte date;**
- f) delle modalità di acquisizione e documentazione delle dichiarazioni.**

Le domande rivolte all'informatore e le dichiarazioni da lui rese saranno verbalizzate in un documento, redatto dagli avvocati, che dovrà contenere l'indicazione del luogo e della data in cui sono acquisite le dichiarazioni, le generalità dell'informatore e degli avvocati e l'attestazione che sono stati rivolti gli avvertimenti di cui sopra. Tale documento, previa integrale lettura, verrà sottoscritto dall'informatore e dagli avvocati e rilasciato in originale all'informatore stesso e a ciascuna delle parti.

Le parti vengono informate che il verbale farà piena prova di quanto gli avvocati attesteranno essere avvenuto in loro presenza, potrà essere prodotto nell'eventuale giudizio e sarà valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 116, primo comma, del codice di procedura civile. L'acquisizione delle dichiarazioni non potrà essere svolta con modalità telematica né con collegamenti audiovisivi da remoto. Qualora l'informatore non si dovesse presentare o dovesse rifiutarsi di rendere dichiarazioni e la negoziazione si dovesse concludere senza accordo, la parte che riterrà necessaria la sua deposizione potrà chiedere che ne sia ordinata l'audizione davanti al giudice.

Le parti concordano altresì:

- che ciascun Aavvocato potrà procedere all'acquisizione delle dichiarazioni dell'altra parte sulla verità dei fatti specificatamente individuati e rilevanti in relazione all'oggetto della controversia, previamente capitolati, ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste ai sensi dell'art. 4 ter del D.L. 132/2014. Le dichiarazioni confessorie verranno rese e sottoscritte dalla parte e dall'avvocato che la assiste anche ai fini della certificazione dell'autografia. Il documento contenente le dichiarazioni di cui sopra farà piena prova di quanto l'Avvocato attesterà essere avvenuto in sua presenza e potrà essere prodotto nell'eventuale con l'efficacia di cui all'articolo 2735 del codice civile. Il rifiuto ingiustificato a rendere dichiarazioni sui fatti di cui sopra potrà essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, anche ai sensi dell'articolo 96, commi primo, secondo e terzo, del Codice di procedura civile.

Clausole aggiuntive per l'eventuale svolgimento della negoziazione in modalità telematica (art. 2-bis d.l. 132/2014)

Le parti concordano:

- che sia consentito lo svolgimento della negoziazione con modalità telematiche. In tal caso, ciascun atto del procedimento, ivi compreso l'accordo conclusivo, sarà formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sarà trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Ove l'accordo di negoziazione dovesse essere contenuto in un documento analogico sottoscritto dalle parti, la sottoscrizione sarà certificata dagli avvocati con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005.

- che, a eccezione degli incontri di acquisizione delle dichiarazioni del terzo, sia consentito lo svolgimento degli incontri con collegamenti audiovisivi a distanza in cui sia garantita la effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.]

Lo svolgimento della negoziazione è regolato come segue:

- il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____, ad ore _____, in _____, presso _____/o in modalità telematica, si terrà incontro di discussione e approfondimento delle reciproche pretese e posizioni;

[il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____, ad ore _____, in _____, si procederà alla acquisizione delle dichiarazioni dei terzi]

- ove, all'esito del primo incontro o di eventuali incontri successivi, non fosse raggiunto un accordo e non risulti palese l'impossibilità di un'intesa, le parti hanno facoltà di formulare per iscritto proposta di definizione della controversia sulla quale si dovranno reciprocamente pronunciare, per iscritto, entro ulteriori dieci giorni;

- successivamente – in data ed orario da convenirsi, e comunque entro il termine concordato per la conclusione della procedura – in _____ presso _____ si

svolgerà nuovo incontro nel quale le Parti verificheranno la possibilità del raggiungimento di un'intesa sulla base delle formulate proposte ovvero l'impossibilità della conciliazione.

IV. Mancato accordo.

Dell'eventuale mancato accordo le parti daranno atto con dichiarazione certificata autografa dai rispettivi avvocati.

V. Conclusione di accordo conciliativo.

L'eventuale accordo che compone la controversia sarà sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono e che certificheranno l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

VI. Oneri professionali.

In mancanza di espresso accordo, ciascuna delle parti sarà tenuta a sopportare l'onere dell'assistenza del difensore.

In caso di raggiungimento dell'accordo la parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato potrà procedere alla richiesta del provvedimento di conferma di cui all'art. 15-septies d.l. 132/2014.

_____, li _____

(luogo) (data)

_____ (sottoscrizione di una Parte)

Io sottoscritto, Avv. _____ certifico che la sottoscrizione che precede è autentica ed è stata apposta alla mia presenza dal Sig./dalla Sig.ra _____ da me previamente identificato/a.

_____, li _____

(luogo) (data)

_____ (sottoscrizione dell'avvocato)

* * * * *

_____, li _____

(luogo) (data)

_____ (sottoscrizione di altra Parte)

Io sottoscritto, Avv. _____ certifico che la sottoscrizione che precede è autentica ed è stata apposta alla mia presenza dal Sig./dalla Sig.ra _____ da me previamente identificato/a.

_____, li _____

(luogo) (data)

_____ (sottoscrizione dell'avvocato)

Legenda:

sono evidenziate in blu e sono situate all'interno di parentesi quadre le clausole eventuali o aggiuntive

Modello di convenzione di negoziazione assistita nelle controversie di lavoro

(ai sensi dell'art. 2, comma 7-bis e dell'art. 2-ter D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14)

A valere ad ogni effetto di legge,

tra

il/la Sig./Sig.ra _____, c.f. _____, nato/a a _____, il _____ residente in _____, Via/Piazza _____, n. _____, [qui comparente non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Sig./della Sig.ra/della Ditta _____, c.f./p.i. _____, nato/a a _____, il _____, residente/sedente in _____, Via/Piazza _____, n. _____], assistito/a dall'Avv. _____, c.f. _____, con studio in _____, Via _____, n. _____, p.e.c. _____

(da una parte)

e

il/la Sig./Sig.ra _____, c.f. _____, nato/a a _____, il _____ residente in _____, Via/Piazza _____, n. _____, [qui comparente non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Sig./della Sig.ra/della Ditta _____, c.f./p.i. _____, nato/a a _____, il _____, residente/sedente in _____, Via/Piazza _____, n. _____], assistito/a dall'Avv. _____, c.f. _____, con studio professionale in _____, Via _____, n. _____, p.e.c. _____

(dall'altra)

premesso

- che tra le Parti come sopra individuate è insorta controversia in materia di lavoro e precisamente _____;

che per il tramite dell'Avv. _____ del foro di _____, il/la Sig./Sig.ra/Ditta _____ ha invitato il/la Sig./Sig.ra/Ditta _____ a stipulare convenzione di negoziazione ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14;

- che, a mezzo dell'Avv. _____ del foro di _____, il/la Sig./Sig.ra/Ditta _____ ha comunicato di accettare la procedura di negoziazione assistita;

- che, onde dirimere la controversia, le parti si sono determinate a stipulare la presente convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14;

- che non è in corso alcun procedimento giurisdizionale avente ad oggetto la medesima controversia e che in merito le parti si impegnano a non intraprendere alcuna azione giudiziale sino al termine del procedimento di negoziazione qui regolato;

- che le parti sono state informate e sono pertanto edotte della possibilità di definire la controversia in conciliazione e arbitrato ai sensi dell'art. 412-ter del Codice di procedura civile e che la negoziazione assistita non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- che ciascuna parte sarà assistita da almeno un avvocato e potrà essere assistita anche da un consulente del lavoro;
- che all'accordo raggiunto all'esito della procedura di negoziazione assistita si applica l'articolo 2113, quarto comma, del codice civile;
- che l'accordo sarà trasmesso a cura di una delle parti, entro dieci giorni, a uno degli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Tanto premesso,

le parti dichiarano di essere consapevoli:

- che la procedura di negoziazione assistita non può riguardare diritti indisponibili;
- che è fatto obbligo agli avvocati e alle parti di tenere riservate le proposte, le dichiarazioni e le informazioni ricevute nel corso del procedimento;
- che le proposte, le dichiarazioni e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto;
- che i difensori delle parti e coloro i quali partecipano al procedimento non potranno essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite;
- che a tutti i partecipanti al procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili;
- che a far tempo dalla conclusione della presente convenzione i termini di decadenza e di prescrizione relativi ai diritti oggetto della procedura di negoziazione si intendono sospesi fino alla sua conclusione;
- che l'accordo eventualmente raggiunto all'esito del presente procedimento, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;
- che, ove con l'accordo eventualmente raggiunto le parti concludano uno dei contratti o compiano uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione del medesimo accordo le relative sottoscrizioni dovranno essere autenticate da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Tutto ciò premesso e dichiarato,

le parti

stipulano e convengono

quanto segue.

I. Oggetto della convenzione.

Le parti si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la controversia tra di esse insorta e di cui in premessa, nei modi previsti dagli articoli 2 e seguenti del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 164/2014.

II. Durata della procedura di negoziazione

Le parti concordemente fissano al ____/____/____ il termine ultimo per l'espletamento della presente procedura. Nel rispetto dell'art. 2, comma 2, lett. a) del d.l. 132/2014 il termine non può essere inferiore ad un mese e superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo

delle parti. Nei limiti di legge, le parti potranno disporre la conclusione anticipata della procedura in ogni momento in cui si palesi manifesta e condivisa l'impossibilità di raggiungere un accordo, ovvero questo sia raggiunto.

III. Fase negoziale.

Per favorire il raggiungimento di un'intesa le parti convengono di partecipare personalmente agli incontri di negoziazione. In caso di impedimento o per giustificati motivi, le parti possono farsi rappresentare da persone informate sui fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia.

[Clausole aggiuntive per l'eventuale attività di istruzione stragiudiziale (artt. 4-bis e 4-ter d.lgs. 132/2014)]

Le parti concordano:

- che si possa procedere all'acquisizione delle dichiarazioni di terzi – ad esclusione di coloro che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età e che si trovino nella condizione di cui all'art. 246 cpc - su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia in oggetto ai sensi dell'art. 4 bis del D.L. 132/2014. In tal caso ciascun avvocato può invitare il terzo presso il proprio studio o presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati, in presenza dell'avvocato che assiste l'altra parte, a rendere dichiarazioni su fatti specificatamente individuati e rilevanti in relazione all'oggetto della controversia, previamente capitolati.

L'informatore, previa identificazione, dovrà dichiarare se ha rapporti di parentela o di natura personale e professionale con l'altra parte o se ha un interesse nella causa e dovrà essere preliminarmente avvisato:

- a) della qualifica dei soggetti dinanzi ai quali renderà le dichiarazioni e dello scopo della loro acquisizione;
- b) della facoltà di non rendere dichiarazioni;
- c) della facoltà di astenersi ai sensi dell'articolo 249 del codice di procedura civile;
- d) delle responsabilità penali conseguenti alle false dichiarazioni di cui all'art. 371 ter, commi 3 e 4, c.p.;
- e) del dovere di mantenere riservate le domande che gli saranno rivolte e le risposte date;
- f) delle modalità di acquisizione e documentazione delle dichiarazioni.

Le domande rivolte all'informatore e le dichiarazioni da lui rese saranno verbalizzate in un documento, redatto dagli avvocati, che dovrà contenere l'indicazione del luogo e della data in cui sono acquisite le dichiarazioni, le generalità dell'informatore e degli avvocati e l'attestazione che sono stati rivolti gli avvertimenti di cui sopra. Tale documento, previa integrale lettura, verrà sottoscritto dall'informatore e dagli avvocati e rilasciato in originale all'informatore stesso e a ciascuna delle parti.

Le parti vengono informate che il verbale farà piena prova di quanto gli avvocati attesteranno essere avvenuto in loro presenza, potrà essere prodotto nell'eventuale giudizio e sarà valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 116, primo comma, del codice di procedura civile. L'acquisizione delle dichiarazioni non potrà essere svolta con modalità telematica né con collegamenti audiovisivi da remoto. Qualora l'informatore non si dovesse presentare o dovesse rifiutarsi di rendere dichiarazioni e la negoziazione si dovesse concludere senza accordo, la parte che riterrà necessaria la sua deposizione potrà chiedere che ne sia ordinata l'audizione davanti al giudice.

Le parti concordano altresì:

- che ciascun avvocato potrà procedere all'acquisizione delle dichiarazioni dell'altra parte sulla verità dei fatti specificatamente individuati e rilevanti in relazione all'oggetto della controversia, previamente capitolati, ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste ai sensi dell'art. 4 ter del D.L. 132/2014. Le dichiarazioni confessorie verranno rese e sottoscritte dalla parte e dall'avvocato che la assiste anche ai fini della certificazione dell'autografia. Il documento contenente le dichiarazioni di cui sopra farà piena prova di quanto l'Avvocato attesterà essere avvenuto in sua presenza e potrà essere prodotto nell'eventuale con l'efficacia di cui all'articolo 2735 del codice civile. Il rifiuto ingiustificato a rendere dichiarazioni sui fatti di cui sopra potrà essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, anche ai sensi dell'articolo 96, commi primo, secondo e terzo, del Codice di procedura civile.

Clausole aggiuntive per l'eventuale svolgimento della negoziazione in modalità telematica (art. 2-bis d.l. 132/2014)

Le parti concordano:

- che sia consentito lo svolgimento della negoziazione con modalità telematiche. In tal caso, ciascun atto del procedimento, ivi compreso l'accordo conclusivo, sarà formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sarà trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Ove l'accordo di negoziazione dovesse essere contenuto in un documento analogico sottoscritto dalle parti, la sottoscrizione sarà certificata dagli avvocati con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005.

- che, a eccezione degli incontri di acquisizione delle dichiarazioni del terzo, sia consentito lo svolgimento degli incontri con collegamenti audiovisivi a distanza in cui sia garantita la effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.]

Lo svolgimento della negoziazione è regolato come segue:

- il giorno ____ del mese di _____ dell'anno _____, ad ore _____, in _____, presso ____/o in modalità telematica, si terrà incontro di discussione e approfondimento delle reciproche pretese e posizioni;

[il giorno ____ del mese di _____ dell'anno _____, ad ore _____, in _____, si procederà alla acquisizione delle dichiarazioni dei terzi]

- ove, all'esito del primo incontro o di eventuali incontri successivi, non fosse raggiunto un accordo e non risulti palese l'impossibilità di un'intesa, le parti hanno facoltà di formulare per iscritto proposta di definizione della controversia sulla quale si dovranno reciprocamente pronunciare, per iscritto, entro ulteriori dieci giorni;

- successivamente – in data ed orario da convenirsi, e comunque entro il termine concordato per la conclusione della procedura – in _____ presso _____ si svolgerà nuovo incontro nel quale le Parti verificheranno la possibilità del raggiungimento di un'intesa sulla base delle formulate proposte ovvero l'impossibilità della conciliazione.

IV. Mancato accordo.

Dell'eventuale mancato accordo le parti daranno atto con dichiarazione certificata autografa dai rispettivi avvocati.

V. Conclusione di accordo conciliativo.

L'eventuale accordo che compone la controversia sarà sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono e che certificheranno l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

VI. Oneri professionali.

In mancanza di espresso accordo, ciascuna delle parti sarà tenuta a sopportare l'onere dell'assistenza del difensore.

_____, li _____

(luogo) (data)

_____ (sottoscrizione di una Parte)

Io sottoscritto, Avv. _____ certifico che la sottoscrizione che precede è autentica ed è stata apposta alla mia presenza dal Sig./dalla Sig.ra _____ da me previamente identificato/a.

_____, li _____

(luogo) (data)

_____ (sottoscrizione dell'avvocato)

* * * * *

_____, li _____

(luogo) (data)

_____ (sottoscrizione di altra Parte)

Io sottoscritto, Avv. _____ certifico che la sottoscrizione che precede è autentica ed è stata apposta alla mia presenza dal Sig./dalla Sig.ra _____ da me previamente identificato/a.

_____, li _____

(luogo) (data)

_____ (sottoscrizione dell'avvocato)

Legenda:

sono evidenziate in blu e sono situate all'interno di parentesi quadre le clausole eventuali o aggiuntive

**Modello di convenzione di negoziazione assistita nelle controversie in materia
di separazione personale/cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del
matrimonio/modifica delle condizioni della separazione/modifica delle condizioni del
divorzio/ scioglimento dell'unione civile/modifica delle condizioni dello scioglimento
dell'unione civile/affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio e loro
modifica/alimenti**

(ai sensi dell'art. 2, comma 7-bis e dell'art. 6 d.l. n. 132/14, conv. in l. n. 162/14)

A valere ad ogni effetto di legge,

tra

il/la Sig./Sig.ra _____, c.f. _____, nato/a
a _____, il _____ residente in _____, Via/Piazza
_____, n. _____, assistito/a dall'Avv. _____, c.f.
_____, con studio in _____, Via _____, n. _____,
p.e.c. _____

(da una parte)

e

il/la Sig./Sig.ra _____, c.f. _____, nato/a
a _____, il _____ residente in _____, Via/Piazza
_____, n. _____, assistito/a dall'Avv. _____, c.f.
_____, con studio professionale in _____, Via
_____, n. _____, p.e.c. _____

(dall'altra)

premesso

- che tra le parti come sopra individuate è sorta una controversia di [separazione
personale/cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del
matrimonio/modifica delle condizioni della separazione/modifica delle condizioni del
divorzio/scioglimento dell'unione civile/modifica delle condizioni dello scioglimento
dell'unione civile/affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio e loro
modifica/alimenti]

- che per il tramite dell'Avv. _____ del foro di _____, il/la
Sig./Sig.ra _____, ha invitato il/la Sig./Sig.ra
_____ a stipulare convenzione di negoziazione ai sensi dell'art. 2, d.l.
n. 132/14, conv. in l. n. 162/14;

- che, a mezzo dell'Avv. _____ del foro di _____, il/la Sig./Sig.ra/Ditta _____, ha comunicato di accettare la procedura di negoziazione assistita;
- che, onde dirimere la controversia, le parti si sono determinate a stipulare la presente convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14;
- che non è in corso alcun procedimento giurisdizionale avente ad oggetto la medesima controversia e che in merito le parti si impegnano a non intraprendere alcuna azione giudiziale sino al termine del procedimento di negoziazione qui regolato;

[- che il Sig. _____ e la Sig.ra _____ non hanno figli minori, incapaci, portatori di handicap grave ai sensi dell'art 3, comma 3, L. n. 104/92 o economicamente non autosufficienti;

ovvero

- che il Sig. _____ e la Sig.ra _____ sono genitori di _____, minore/incapace/portatore di handicap grave ai sensi dell'art 3, comma 3, L. n. 104/92/economicamente non autosufficiente.]

Tanto premesso,

i sottoscritti dichiarano di essere stati informati dai rispettivi avvocati e, quindi, di essere consapevoli

- che la negoziazione assistita è un procedimento non contenzioso per la risoluzione dei conflitti, improntato ai principi di buona fede, correttezza, trasparenza e riservatezza;
- che nell'ambito del procedimento è possibile esperire la mediazione familiare, al fine di essere coadiuvati da esperti nella individuazione dei canali comunicativi per la miglior gestione della crisi, anche nell'interesse della prole;
- che la procedura di negoziazione assistita non può riguardare diritti indisponibili;
- dell'importanza per i figli minori di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori e della possibilità di intraprendere un percorso di mediazione familiare anche nell'interesse superiore dei figli;
- che è fatto obbligo agli avvocati e alle parti di tenere riservate le proposte, le dichiarazioni e le informazioni ricevute nel corso del procedimento;
- che le proposte, le dichiarazioni e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto;
- che i difensori delle parti e coloro i quali partecipano al procedimento non potranno essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite;

- che a tutti i partecipanti al procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili;
- che a far tempo dalla conclusione della presente convenzione i termini di decadenza e di prescrizione relativi ai diritti oggetto della procedura di negoziazione si intendono sospesi fino alla sua conclusione;
- che l'accordo eventualmente raggiunto all'esito del presente procedimento, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;
- che gli eventuali patti di trasferimento immobiliari contenuti nell'accordo hanno effetti obbligatori per cui ove con l'accordo venga concluso uno dei contratti o venga compiuto uno degli atti soggetti a trascrizione le relative sottoscrizioni dovranno essere autenticate da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
- che in mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'art 3, comma 3, L. n. 104/92, ovvero economicamente non autosufficienti l'accordo raggiunto all'esito del presente procedimento, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, sarà trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, ove non ravvisi irregolarità, comunicherà agli avvocati il nullaosta necessario agli adempimenti successivi;
- che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'art 3, comma 3, L. n. 104/92, ovvero economicamente non autosufficienti l'accordo raggiunto all'esito del presente procedimento, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, sarà trasmesso entro dieci giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale lo autorizzerà ove lo ritenga rispondente all'interesse dei figli mentre, in caso contrario oppure ove ritenga necessario procedere all'ascolto del minore (come previsto dal comma 2, articolo 6, secondo periodo del d.l. 132/2014, modificato dall'art. 29, comma 5 del d.lgs. 149/2022), lo trasmetterà al Presidente del Tribunale che fisserà la comparizione delle parti per i provvedimenti consequenziali;
- che l'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis dell'art. 6 d.l. 132/2014 e di cui al comma 24 della l. 76/2016, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di scioglimento dell'unione civile e modifica delle condizioni dello scioglimento dell'unione civile, di affidamento e di

mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica;

- che copia dell'accordo, autenticata dall'avvocato, verrà trasmessa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio o l'unione civile fu iscritto o trascritto e verrà trasmessa, munito di nullaosta o di autorizzazione, a mezzo posta elettronica certificata o con altro sistema elettronico di recapito certificato qualificato, al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati, che ne cura la conservazione ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 in apposito archivio e ne rilascia copia autentica alle parti e ai difensori che lo hanno sottoscritto;

- che in caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento dell'unione civile, le parti potranno stabilire nell'accordo la corresponsione di un assegno in unica soluzione. In tal caso la valutazione di equità verrà effettuata dagli avvocati, mediante certificazione di tale pattuizione, ai sensi dell'articolo 5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

Tutto ciò premesso e dichiarato,

le parti

stipulano e convengono

quanto segue.

I. Oggetto della convenzione.

Le parti dando corso alla procedura di negoziazione assistita si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per raggiungere, tramite l'assistenza dei rispettivi avvocati, una soluzione consensuale della controversia tra di esse insorta e di cui in premessa, nei modi previsti dagli articoli 2 e seguenti del d.l. n. 132/2014, convertito in l. n. 164/2014, di **[separazione personale/cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio/modifica delle condizioni della separazione/modifica delle condizioni del divorzio/ scioglimento dell'unione civile/modifica delle condizioni dello scioglimento dell'unione civile/affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio e loro modifica/alimenti]**.

II. Durata della procedura di negoziazione

Le parti concordemente fissano al ____/____/____ il termine ultimo per l'espletamento della presente procedura. Nel rispetto dell'art. 2, comma 2, lett. a) del d.l. 132/2014 il termine

non può essere inferiore ad un mese e superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo delle parti. Nei limiti di legge, le parti potranno disporre la conclusione anticipata della procedura in ogni momento in cui si palesi manifesta e condivisa l'impossibilità di raggiungere un accordo, ovvero questo sia raggiunto.

III. Fase negoziale.

Per favorire il raggiungimento di un'intesa le parti convengono di partecipare personalmente agli incontri di negoziazione.

Le parti si impegnano a non compiere durante la procedura atti tali da alterare il quadro economico personale o della famiglia.

[Clausola aggiuntiva per una eventuale mediazione familiare

Le parti preliminarmente avvieranno un percorso di mediazione familiare affidandosi a _____, scelto/a di comune accordo, a conclusione del quale entro il termine stabilito per la definizione della procedura, si incontreranno al fine di confrontarsi sulle rispettive posizioni e richieste, nell'ottica di una conciliazione della vicenda. Ove in mediazione non fosse raggiunto un accordo e non risulti palese l'impossibilità di un'intesa, si svolgeranno ulteriori incontri finalizzati ad approfondire il confronto personale onde verificare la possibilità di una conciliazione ovvero l'impossibilità definitiva della soluzione consensuale.]

[Clausole aggiuntive per l'eventuale attività di istruzione stragiudiziale (artt. 4-bis e 4-ter d.lgs. 132/2014)

Le parti concordano:

- che si possa procedere all'acquisizione delle dichiarazioni di terzi – ad esclusione di coloro che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età e che si trovino nella condizione di cui all'art. 246 cpc - su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia in oggetto ai sensi dell'art. 4 bis del D.L. 132/2014. In tal caso ciascun avvocato può invitare il terzo presso il proprio studio o presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati, in presenza dell'avvocato che assiste l'altra parte, a rendere dichiarazioni su fatti specificatamente individuati e rilevanti in relazione all'oggetto della controversia, previamente capitoli.

L'informatore, previa identificazione, dovrà dichiarare se ha rapporti di parentela o di natura personale e professionale con l'altra parte o se ha un interesse nella causa e dovrà essere preliminarmente avvisato:

- a) della qualifica dei soggetti dinanzi ai quali renderà le dichiarazioni e dello scopo della loro acquisizione;
- b) della facoltà di non rendere dichiarazioni;
- c) della facoltà di astenersi ai sensi dell'articolo 249 del codice di procedura civile;
- d) delle responsabilità penali conseguenti alle false dichiarazioni di cui all'art. 371 ter, commi 3 e 4, c.p.;
- e) del dovere di mantenere riservate le domande che gli saranno rivolte e le risposte date;
- f) delle modalità di acquisizione e documentazione delle dichiarazioni.

Le domande rivolte all'informatore e le dichiarazioni da lui rese saranno verbalizzate in un documento, redatto dagli avvocati, che dovrà contenere l'indicazione del luogo e della data in cui sono acquisite le dichiarazioni, le generalità dell'informatore e degli avvocati e l'attestazione che sono stati rivolti gli avvertimenti di cui sopra. Tale documento, previa integrale lettura, verrà sottoscritto dall'informatore e dagli avvocati e rilasciato in originale all'informatore stesso e a ciascuna delle parti.

Le parti vengono informate che il verbale farà piena prova di quanto gli avvocati attesteranno essere avvenuto in loro presenza, potrà essere prodotto nell'eventuale giudizio e sarà valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 116, primo comma, del codice di procedura civile. L'acquisizione delle dichiarazioni non potrà essere svolta con modalità telematica né con collegamenti audiovisivi da remoto. Qualora l'informatore non si dovesse presentare o dovesse rifiutarsi di rendere dichiarazioni e la negoziazione si dovesse concludere senza accordo, la parte che riterrà necessaria la sua deposizione potrà chiedere che ne sia ordinata l'audizione davanti al giudice.

Le parti concordano altresì:

- che ciascun avvocato potrà procedere all'acquisizione delle dichiarazioni dell'altra parte sulla verità dei fatti specificatamente individuati e rilevanti in relazione all'oggetto della controversia, previamente capitolati, ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste ai sensi dell'art. 4 ter del D.L. 132/2014. Le dichiarazioni confessorie verranno rese e sottoscritte dalla parte e dall'avvocato che la assiste anche ai fini della certificazione dell'autografia. Il documento contenente le dichiarazioni di cui sopra farà piena prova di quanto l'Avvocato attesterà essere avvenuto in sua presenza e potrà essere prodotto nell'eventuale con l'efficacia di cui all'articolo 2735 del codice civile. Il rifiuto ingiustificato a rendere dichiarazioni sui fatti di cui sopra potrà essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, anche ai sensi dell'articolo 96, commi primo, secondo e terzo, del Codice di procedura civile.

**Clausole aggiuntive per l'eventuale svolgimento della negoziazione in modalità telematica
(art. 2-bis d.l. 132/2014)**

Le parti concordano:

- che sia consentito lo svolgimento della negoziazione con modalità telematiche. In tal caso, ciascun atto del procedimento, ivi compreso l'accordo conclusivo, sarà formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sarà trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Ove l'accordo di negoziazione dovesse essere contenuto in un documento analogico sottoscritto dalle parti, la sottoscrizione sarà certificata dagli avvocati con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005.

- che, a eccezione degli incontri di acquisizione delle dichiarazioni del terzo, sia consentito lo svolgimento degli incontri con collegamenti audiovisivi a distanza in cui sia garantita la effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.]

Lo svolgimento della negoziazione è regolato come segue:

- il giorno ____ del mese di _____ dell'anno _____, ad ore _____, in _____, presso ____/o in modalità telematica, si terrà incontro di discussione e approfondimento delle reciproche pretese e posizioni;

[il giorno ____ del mese di _____ dell'anno _____, ad ore _____, in _____, si procederà alla acquisizione delle dichiarazioni dei terzi]

- ove, all'esito del primo incontro o di eventuali incontri successivi, non fosse raggiunto un accordo e non risulti palese l'impossibilità di un'intesa, le parti hanno facoltà di formulare per iscritto proposta di definizione della controversia sulla quale si dovranno reciprocamente pronunciare, per iscritto, entro ulteriori dieci giorni;

- successivamente – in data ed orario da convenirsi, e comunque entro il termine concordato per la conclusione della procedura – in _____ presso _____ si svolgerà nuovo incontro nel quale le parti verificheranno la possibilità del raggiungimento di un'intesa sulla base delle formulate proposte ovvero l'impossibilità della conciliazione.

IV. Mancato accordo.

Dell'eventuale mancato accordo le parti daranno atto con dichiarazione certificata autografa dai rispettivi avvocati.

V. Conclusione di accordo conciliativo.

L'eventuale accordo che compone la controversia sarà sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono e che certificheranno l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

L'accordo sarà trasmesso con modalità telematiche, a cura degli avvocati che assistono le parti, al Procuratore della Repubblica per il rilascio del nullaosta o per l'autorizzazione.

A seguito dell'autorizzazione o del nullaosta del Procuratore della Repubblica, gli avvocati, d'intesa, trasmetteranno l'accordo al Consiglio dell'Ordine di competenza e trasmetteranno copia dell'accordo autenticata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.

VI. Oneri professionali.

A meno che non si raggiungano in seguito diverse intese, ciascuna delle parti sarà tenuta a sopportare l'onere dell'assistenza del difensore.

_____, li _____

(luogo) (data)

_____ (sottoscrizione di una Parte)

Io sottoscritto, Avv. _____ certifico che la sottoscrizione che precede è autentica ed è stata apposta alla mia presenza dal Sig./dalla Sig.ra _____ da me previamente identificato/a.

_____, li _____

(luogo) (data)

_____ (sottoscrizione dell'avvocato)

* * * * *

_____, lì _____

(luogo) (data)

_____ (sottoscrizione di altra Parte)

Io sottoscritto, Avv. _____ certifico che la sottoscrizione che
precede è autentica ed è stata apposta alla mia presenza dal Sig./dalla Sig.ra
_____ da me previamente identificato/a.

_____, lì _____

(luogo) (data)

_____ (sottoscrizione dell'avvocato)

Legenda:

**sono evidenziate in blu e sono situate all'interno di parentesi quadre le clausole eventuali
o aggiuntive**